

Ho letto, prima, ed ascoltato, oggi, le relazioni presentate in questo convegno; confesso, però, che i dubbi sulla possibilità di risolvere, nell'ambito della attuale dottrina estimativa, il problema di valutazione intorno al quale si discute, dubbi sorti, in me, quando, con alcune letture, mi preparavo a parteciparvi, non sono stati fugati. È per questo motivo che, più che analizzare le relazioni presentate, giacché ben pochi e marginali disaccordi potrei porre in evidenza, vorrei esporre questi miei dubbi, nella speranza che altri concorrano a fugarli definitivamente.

Sia ben chiaro, però, che non mi sento vincolato nel ristretto territorio, come dice il Carrozza, nel quale l'Estimo sviluppa, oggi, la sua dottrina e la prassi professionale, non mi sento un ortodosso, come scrive il Rizzo nella sua comunicazione; anzi auspico, se non altro per egoismo di studioso, un ampliamento del campo nel quale si sviluppa la nostra dottrina. Confesso, però, che, purtroppo, non riesco a vedere, forse per mia cecità, come sia possibile modificare gli attuali canoni dell'Estimo, per offrire, allo stimatore, la possibilità di risolvere, in termini estimativamente razionali, il problema oggi dibattuto. Ci sono, è vero, molti tentativi di modificare gli attuali canoni della dottrina, ma, pur augurando un favorevole esito a queste ricerche, vedo la mèta ancora affogata nel buio.

I miei dubbi poggiano su di una considerazione che ritengo fondamentale.

Premesso che « *le cose* », oggettivamente considerate, non hanno alcun valore, in quanto è *l'uomo* che, operando volontariamente, *gli attribuisce un valore* in funzione della sua volontà operativa, la dottrina estimativa, forte di questa verità, insegna ad attribuire un valore alle cose (*oggetto* al quale viene attribuito il valore) in funzione della volontà operativa dell'uomo (*soggetto* che attribuisce il valore). Ciò posto mi sono chiesto: se voglio attribuire un valore

all'uomo, o ad un danno ad esso arrecato, *in relazione a quale soggetto operante* devo formulare questa attribuzione? Forse in relazione al soggetto danneggiato (il danneggiato che attribuisce un valore a se stesso?) o, peggio, al soggetto danneggiatore (il danneggiatore che attribuisce un valore al danneggiato?), o, infine, in relazione ad un soggetto teorico, ipoteticamente idealizzato come la sintesi operativa (!) della collettività della quale il danneggiato fa parte (la collettività che attribuisce un valore ad un suo componente?).

Confesso che non riesco ad accettare come estimativamente valida, nessuna di queste tre ipotesi; ed è proprio sulla base di questa triplice inaccettabilità, che poggiano quei dubbi che cercherò di esporre.

Cominciamo analizzando il tema convegno: « *La valutazione dei danni alla persona umana* ».

A me pare utile, anzi chiarificante, osservare che *l'oggetto della valutazione*, cioè *la cosa che deve essere giudicata*, stimata nella sua più probabile misura monetaria, non è *il danno*, inteso e rilevato come la diretta ed immediata conseguenza di un *fatto dannoso*, ma è *il risarcimento*, cioè la somma di danaro ritenuta idonea a tacitare *le conseguenze* del danno arrecato.

Certo è che, fra danno e risarcimento, c'è una relazione di causalità; ma è una relazione che se, come vedremo, nel *danno alle cose* si sviluppa senza fare alcun riferimento al possessore occasionale della cosa danneggiata; nel *danno alle persone* deve svilupparsi facendo diretto, ed immediato riferimento alla *persona danneggiata*, persona che, interponendosi fra danno e risarcimento, influisce, notevolmente, sulla entità del risarcimento stesso. Questa esigenza, più volte richiamata nelle relazioni che abbiamo ascoltato, è proprio quella che pone in seria difficoltà sia gli studiosi di Estimo che gli stimatori.

Per chiarire questa difficoltà, prendiamo in considerazione due esigenze fondamentali della prassi estimativa, considerata, sia chiaro, in ordine alla dottrina in atto.

È noto che il giudizio di stima non deve essere formulato facendo riferimento alle persone, ai soggetti operanti che risultano effettivamente implicati negli avvenimenti che lo stimatore deve prendere in considerazione per giudicare, perché, dovendo essere, il risultato del giudizio stesso, *generalmente valido*, il giudizio deve essere formulato facendo diretto riferimento ad un *operatore teorico*

che rispecchia la *prevalente volontà operativa* del mercato di riferimento. È questo, in concreto, quel *principio della ordinarietà* che deve guidare lo stimatore nella formulazione dei giudizi di stima; principio che, faticosamente formulato nella dottrina, resiste egregiamente, per quanto a me pare, ai tentativi che sono stati fatti per demolirlo.

È noto, anche, che la metodologia estimativa è poggiata sulla *comparazione* e che questa comparazione può essere sviluppata, in termini estimativamente razionali, solo se lo stimatore può reperire, non solo dei *beni comparabili fra loro*, ma altresì un *parametro*, di qualsiasi natura, *misurabile direttamente o giudicabile nella sua più probabile misura*, sulla base del quale sviluppare quella comparazione che è l'essenza risolutiva del metodo di stima.

Richiamate queste due esigenze fondamentali della prassi estimativa, è chiaro che se il quesito di stima posto allo stimatore esige la non applicazione del principio della ordinarietà o se manca, allo stimatore, la possibilità di reperire dei beni comparabili e, conseguentemente, uno specifico parametro di comparazione, *non è possibile formulare un razionale giudizio di stima*. Se interrogato sull'argomento, lo stimatore potrà anche esprimere un giudizio che si concretizza, però, non come un *giudizio di stima*, ma come una sua *opinione personale*, validissima quanto si vuole, specialmente se ampiamente giustificata, ma distinta e distinguibile da un giudizio di stima.

Per affrontare, più direttamente, la stima di un risarcimento conseguente ad un danno, e prescindendo da ogni considerazione volta a stabilire che cosa si debba intendere per fatto dannoso, per danno e per risarcimento, richiamiamo la distinzione fra *danno patrimoniale* e *danno personale* e rileviamo che mentre il danno patrimoniale, in quanto *inferto ad una cosa*, ad un bene economico esterno all'uomo ed alla sua volontà operativa, può essere preso in considerazione *con esclusivo riferimento alla cosa danneggiata* e cioè senza fare alcun riferimento al suo possessore occasionale; il danno personale, in quanto *inferto all'uomo*, considerato nella sua integrità fisica nella sua attività volontaria e nella sua personalità morale, *deve essere preso in considerazione con diretto ed immediato riferimento alla persona danneggiata*.

La differenza fra questi due diversi riferimenti, all'*oggetto danneggiato* ed al *soggetto danneggiato*, è, per l'Estimo, fondamentale perché: mentre al danno patrimoniale seguono, sempre, dei proble-

mi estimativi che possono essere risolti con la formulazione di un razionale giudizio di stima, al danno personale seguano, invece, problemi che non possano essere risolti nell'ambito della attuale dottrina estimativa.

Vediamone le ragioni.

La stima del risarcimento conseguente ad un danno patrimoniale, in quanto il danno stesso risulta inferto ad un bene economico, rientra, sempre nei canoni della attuale dottrina estimativa, sia perché deve essere formulata applicando il principio della ordinarietà e sia perché il bene danneggiato, oggettivamente considerato, ed il danno ad esso inferto, sono sempre parametrabili.

Questo non avviene, invece, quando si tratta di un danno personale, sia perché, nel tessere i rapporti fra danno e risarcimento, lo stimatore *non può esimersi dal fare riferimento alla persona danneggiata*, e sia perché, anche ammesso e non concesso che il danno inferto a due persone diverse possa essere oggetto di comparazione, le due persone danneggiate, considerate come tali, sono *inesorabilmente atipiche* e, perciò, non comparabili. In questo caso alcuni concetti ripetutamente affermati dallo Zizzo, trovano ampia conferma nella realtà.

Questi riferimenti, all'*oggetto* (la cosa danneggiata) e al *soggetto* (la persona danneggiata), sono, per noi stimatori, fondamentali e risolutivi perché: mentre nel primo caso (danno alla cosa) lo stimatore può giudicare *generalizzando il risultato*, così come vuole la dottrina, e cioè rendendolo valido qualunque sia il possessore occasionale della cosa danneggiata; nel secondo caso (danno alla persona) lo stimatore *deve* giudicare, come già affermato nella relazione Barni-Loré, *personalizzando il risultato*, cioè rendendolo valido solo ed esclusivamente *per la persona danneggiata* e non per altri. È chiaro, infatti, ed è già stato posto in evidenza, che il medesimo danno inferto a persone diverse, esige un diverso risarcimento.

Ma, per approfondire ancor più l'indagine, distinguiamo, nel danno personale, un danno *con riflessi patrimoniali* ed uno *senza riflessi patrimoniali*. È evidente la possibilità di un danno che abbia, contemporaneamente, dei riflessi patrimoniali e non patrimoniali.

Nel primo caso (danno con riflessi patrimoniali), argomento più frequentemente preso in considerazione, lo stimatore, pur nelle indeterminatezze e nei dubbi ampiamente rilevati nelle relazioni Barni-Loré ed Ottaviani, può avere la possibilità di formulare un giudizio

apparentemente estimativo (!!), solo quando ed in quanto disponga di *dati di fatto* che gli permettano di sviluppare dei processi di previsione che, se non soddisfano pienamente la dottrina estimativa, possano soddisfare la sua coscienza professionale. I riflessi patrimoniali di un danno personale assumano, infatti, la fisionomia economica di costi o di ricavi che, come tali, possano essere giudicati solo se riferibili a fatti concretamente prevedibili e ad un prestabilito mercato di riferimento.

Per quanto si riferisce a questo primo aspetto del danno personale (danno con riflessi patrimoniali), sento il dovere di segnalare sia la relazione Pagella, nella quale egli tenta uno scrupoloso elenco di *fattori* che devono essere presi in considerazione per determinare, con la massima equità possibile, il risarcimento da corrispondere al danneggiato, e sia la comunicazione Zizzo nella quale, analizzando una sentenza della Cassazione (Cass. Civ. Sez. III^a, 20 Agosto 1977 n. 3818), egli trae, da questa sentenza, degli *orientamenti metodologici* volti a tracciare una linea di sviluppo per il calcolo dell'equo risarcimento. Non posso esimermi, però, dall'osservare che, sia i fattori del Pagella che gli orientamenti dello Zizzo, pur essendo validissime indicazioni basi sulle quali sviluppare le indagini volte alla determinazione del risarcimento, non possano essere considerati come capisaldi per la formulazione di un razionale giudizio di stima, per il semplice fatto che non sono né generalizzabili né parametrabili.

Nel secondo caso (danno senza riflessi patrimoniali), caso che, per quanto a me pare, è l'argomento cruciale della nostra discussione, in quanto si tratta di danni inferti direttamente all'uomo, considerato in sé e per sé, danni che possano assumere la fisionomia di danni alla salute, danni estetici, danni alla vita di relazione, danni morali, ecc..., penso che, purtroppo, l'Estimo e, per esso, lo stimatore, non abbia alcuna possibilità di suggerire una metodologia per stimare, con razionalità estimativa, il relativo risarcimento perché, oltre alla esigenza, più volte richiamata, di personalizzare il risarcimento, di raggiungere, cioè, un risultato *soggettivamente valido*, manca la possibilità di parametrare il danno sofferto. Penso, infatti, che tutte le soluzioni che sono state proposte, soluzioni delle quali è già stato ampiamente parlato, siano soluzioni estimativamente non giustificabili, siano, cioè, soluzioni che pur guidate dalla legge, pur concordate ed accettate nel campo pratico, non possano essere giustificate, in alcun modo, nell'ambito della attuale dottrina estimativa; a meno che, ripeto, non abbiano buon esito i tentativi che si vanno facendo

per modificare, su basi economiche, statistiche o sociali, i canoni di questa dottrina.

E allora, sia pure con la amarezza di uno studioso disilluso, penso che la dottrina, e per essa lo stimatore, abbia il dovere di dichiarare la sua incompetenza e, pur nella speranza che nuovi indirizzi imposti alla dottrina estimativa, possano colmare questa grave lacuna, debba lasciare il compito di *determinare il risarcimento* e non quello di *stimare* il risarcimento stesso, a più meditate disposizioni di legge, a più equi rapporti contrattuali, a più sviluppate indagini sociali o, in mancanza di questo, alla saggezza di un giudice sorretta dalla loquela degli avvocati; ben tenendo presente, però, che la *equità del risarcimento* non dipende dal rispetto della legge o di una clausola contrattuale, non dipende, neppure, dalla razionalità matematica del calcolo adottato per determinarlo, ma dipende dalla *validità morale* dei punti di vista dai quali il danno inferito viene analizzato e dei valori economici che vengano presi in considerazione per determinarlo.

Mi conforta il fatto che questa amara e deludente conclusione, trova conferma non solo in una interessante lezione del Pagani, il quale, trattando proprio della stima dei danni, affermava, incisivamente, che *il danno non patrimoniale può considerarsi estraneo all'Estimo*; ma anche nella relazione Pagella quando, dopo aver posto in evidenza che i nostri giudizi di stima possano essere formulati razionalmente solo quando ed in quanto sia possibile fare riferimento ad un mercato, rileva che i danni alla persona non possono essere ricondotti, in alcun modo, nell'ambito di un mercato di riferimento.

Non ho altro da dire su questo argomento e da questo punto di vista; spero solo che le poche parole che ho detto abbiano suscitato, in voi, delle convinzioni e dei dubbi, perché sono certo che solo nel contrasto fra convinzioni e dubbi, sia possibile trovare una soluzione al nostro problema.